

Proposta
n. 383

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 383/A VI Legislatura

IV

1

PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANNA MARIA CARBONELLI
" INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE".

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
28 GEN. 2000
Cat. Class. Fasc.
PROT. N. 0655

P.d.L. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE"

Relazione

Il Regolamento attuativo della Legge 215/92 che sarebbe dovuto entrare in vigore nel 1999 non è stato a tutt'oggi emanato per cui i 1000 miliardi destinati per il prossimo triennio alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile non potranno essere utilizzati.

E' necessario quindi che la Regione Puglia al pari delle altre Regioni che già da alcuni anni hanno provveduto in tal senso, adotti una legge regionale per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel territorio pugliese, nella consapevolezza di disporre di una grossa risorsa imprenditoriale, di una sempre più crescente presenza femminile nel campo della imprenditoria, di una risorsa progettuale sempre più in crescita cui non fa riscontro la capacità di incentivazione delle Istituzioni pubbliche a causa dell'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione.

La presente proposta di legge vuole favorire la nascita e lo sviluppo in senso innovativo di piccole e medie imprese dirette da donne e prevede interventi inseriti in una logica finalizzata a favorire le pari opportunità anche in questo campo, come ha del resto sollecitato la stessa Comunità Economica Europea.

Occorre attivare tutte le energie e tutte le risorse per favorire l'occupazione soprattutto in quei settori della popolazione che partono con un forte svantaggio e a tal proposito si propone al Consiglio regionale di farsi promotore presso il Governo centrale affinché siano le Regioni destinatarie dei finanziamenti statali da destinare all'imprenditoria femminile nel rispettivo territorio.



P. D. L. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE"

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

- 1. LA REGIONE PROMUOVE L'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 (AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE).**
- 2. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE CONCERNONO LE PICCOLE IMPRESE CHE OPERINO PREVALENTEMENTE NEI COMPARTI PIU' INNOVATIVI DEI SETTORI PRODUTTIVI DI COMPETENZA REGIONALE.**

Al. Costantini

4.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. **POSSONO ACCEDERE AI BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE LE PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO PUGLIESE, CHE PRESENTINO, DI NORMA, CARATTERE DI INNOVAZIONE NEL PRODOTTO, NEL PROCESSO E NEL MODELLO ORGANIZZATIVO E CHE RIENTRINO IN UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE:**
 - a) **IMPRESE INDIVIDUALI GESTITE DA DONNE;**
 - b) **SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' COOPERATIVE IL CUI NUMERO DI DONNE SOCIE RAPPRESENTI ALMENO IL 60% DELLA COMPAGINE SOCIALE;**
 - c) **SOCIETA' DI CAPITALI IN CUI LE DONNE DETENGANO ALMENO I 2/3 DELLE QUOTE DI CAPITALE E RAPPRESENTINO I DUE TERZI DEL TOTALE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;**
 - d) **IMPRESE O LORO CONSORZI, ASSOCIAZIONI, ENTI, SOCIETA' DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE ANCHE A CAPITALE MISTO PUBBLICO E PRIVATO, CENTRI DI FORMAZIONE E GLI ORDINI PROFESSIONALI CHE PROMUOVONO CORSI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE O SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA TECNICA E MANAGERIALE RISERVATI PER UNA QUOTA NON INFERIORE AL 70 PER CENTO A DONNE.**
2. **I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE a), b) E c) DEL COMMA 1. DEVONO SUSSISTERE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA E PERMANERE PER ALMENO TRE ANNI E COMUNQUE FINO ALLA SCADENZA DEI BENEFICI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 4.**
3. **PER LE IMPRESE GIA' ESISTENTI, I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE a), b) E c) DEL COMMA 1 DEVONO SUSSISTERE ALMENO 6 MESI PRIMA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI E PERMANERE PER ALMENO TRE ANNI E COMUNQUE FINO ALLA SCADENZA DEI BENEFICI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 4.**
4. **I SOGGETTI BENEFICIARI DEVONO RISIEDERE NELLA REGIONE PUGLIA E, NEL CASO DI SOCIETA', AVERVI SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA E PRODUTTIVA.**

Manie Cateneles

ART. 3
FONDO REGIONALE

1. LA REGIONE PUGLIA ISTITUISCE CON LA PRESENTE LEGGE UN FONDO REGIONALE STRAORDINARIO, DI SEGUITO DENOMINATO "FONDO".
2. IL FONDO HA DURATA QUINQUENNALE E LA SUA ENTITA' VIENE STABILITA ANNUALMENTE CON APPOSITO ARTICOLO DELLA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE.
3. IL FONDO E' DESTINATO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, SUL TERRITORIO REGIONALE, DI NUOVE IMPRESE O PER LA INNOVAZIONE DI PRODOTTI O DI PROCESSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' ESISTENTI.

Mario Costantini

**ART.4
PROVVIDENZE ECONOMICHE**

1. AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. a), b) E c) POSSONO ESSERE CONCESSE LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:

- a) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE FINO AL 70% DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE PER IMPIANTI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'AVVIO O PER L'ACQUISTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI, NONCHE' PER I PROGETTI AZIENDALI CONNESSI ALL'INTRODUZIONE DI QUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA E DI INNOVAZIONE DEL PRODOTTO;**
- b) CONTRIBUTO PER LA GESTIONE, LIMITATAMENTE ALLA PRIMA ANNUALITA', IN MISURA NON SUPERIORE AL 50% DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI;**
- c) CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE, IN MISURA NON SUPERIORE AL 30% DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE.**

2. AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1. LETT. d) POSSONO ESSERE CONCESSE LE AGEVOLAZIONI FINO AL 50% DELLA SPESA RITENUTA AMMISSIBILE, PER LE ATTIVITA' IVI PREVISTE.

3. IL FONDO VIENE DESTINATO NELLE SEGUENTI MISURE:

- a) 50% PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO a);**
- b) 30% PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO b);**
- c) 20% PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO c).**

4. I BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE NON SONO CUMULABILI CON QUELLI PREVISTI DA ALTRE NORME REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARIE.



**ART.5
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI STATO ALLE IMPRESE.**

**L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E' SUBORDINATA ALLA
AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA AI SENSI DELL'ART.93,
PARAGRAFO 3, TRATTATO U.E.**

Alfonso Carlucci


**ART.6
ASSISTENZA TECNICA**

- 1. LA REGIONE PUGLIA ISTITUISCE O UTILIZZA SPORTELLI INFORMATIVI GIA' ESISTENTI O PREVISTI DA ALTRE LEGGI REGIONALI, DI PRIMO ORIENTAMENTO E CONSULENZA ALLE IMPRESE FEMMINILI, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI NEL TERRITORIO.**

Alfonso Carbonelli

ART.7
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. ENTRO 90 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, PER LA SUA ATTUAZIONE, E' ADOTTATO APPOSITO REGOLAMENTO CHE PREVEDE I TERMINI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ACCESSO AI BENEFICI, LE MODALITA' DI EROGAZIONE E L'ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER LE SINGOLE AGEVOLAZIONI, NONCHE' LE SANZIONI CONSISTENTI NELLA REVOCA TOTALE O PARZIALE DEI BENEFICI.
2. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, PREDISPOSTO DAL SETTORE PROGRAMMAZIONE, E' APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alli Costantini".

ART. 8
NORMA FINANZIARIA

**ALLA SPESA RIVENIENTE DALL' APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SI
PROVVEDE CON APPOSITO STANZIAMENTO DA ISCRIVERSI AL C.N.I. EPIGRAFATO
"INTERVENTO REG.LE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE" LEGGE
215/92 PARI A LIRE 300 MLN PER L'ESERCIZIO IN CORSO.
ALLA COPERTURA DELLA SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI SI
PROVVEDE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO ANNUALE.**

Alu. Casanelli

REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
Ufficio AA.GG.

Prot.n. 20/P/ 429 IAA.GG.

Bari, 28 GEN. 2000

AL CONSIGLIERE
DI CARBONELLI

Sede

OGGETTO: P. d. L. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA
FEMMINILE"

(L.R. art.20 comma 4 - regolamento D.G.R.395/94 artt.4 e 6).

Si trasmette, in allegato, il referto tecnico della proposta di Legge in argomento,

- Munito del Visto di questo Settore:
- 2. Privo del Visto di questo Settore:

A CONDIZIONE CHE IL PROVVEDIMENTO TROVI COPERTURA FINAN-
ZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2000 IN CORSO DI ADOZIONE.

MJ

IL DIRIGENTE
AA.GG. - SEGRETERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-Dott. Luciano *[firma]* BARNABA-

12/11

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L.: "Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile"

REFERTO TECNICO

(art. 20 L.R. 1777 modif. della L.R. 963)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: 300 MLN Entrate proprie

Capitolo/i di Entrata: Entrate proprie

Capitolo/i di Spesa: c.n.i. "Intervento reg.le a sostegno dell'imprenditorialità femminile"
Legge 215/92

Spesa riferita al presente bilancio: 300 MLN

Spesa riferita ai bilanci futuri: alla copertura degli oneri finanziari futuri si provvederà in sede (con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge) di approvazione della legge di bilancio annuale.

Note:

Dirigente Settore/Ufficio



Parere del Settore Ragioneria:



Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato A CONDIZIONE CHE IL PROVVEDIMENTO TROVI COPERTURA FINANZIARIA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2000 IN CORSO DI ADOZIONE.



Parere negativo per:

Dirigente Settore/Ufficio

IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA
(Dr. Luciano Galante)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consultare il 25/1/2000